



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 21-03-2018 n. 10

OGGETTO: AMBITO SOCIALE XIX - CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000) -

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 21:00, convocato ai sensi della Legge e dello Statuto Comunale vigenti, si e' riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala delle adunanze, in Montegiorgio, in sessione Ordinaria in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, Dott. Tozzi Nando
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
BENEDETTI	ARMANDO	SINDACO	Presente
ORTENZI	MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
VITA	MICHELA	CONSIGLIERE	Presente
PETRINI	ALAN	CONSIGLIERE	Presente
MARZIALETTI	STEFANO	CONSIGLIERE	Assente
TOTO'	TRICIA	CONSIGLIERE	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	CONSIGLIERE	Presente
BIONDI	CARLA	CONSIGLIERE	Assente
GENTILI	MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GIROLAMI	FABIOLA	CONSIGLIERE	Presente
NERLA	GIULIANA	CONSIGLIERE	Presente

Presenti: 9
Assenti : 2

Il Presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Signori Consiglieri:

PETRINI ALAN
TOTO' TRICIA
GIROLAMI FABIOLA



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Il Responsabile Ufficio Servizi Sociali, in seguito ad espressa indicazione dell'Assessore ai Servizi Sociali Maria Giordana Bacalini, formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Richiamati:

- L'art. 30 del Decreto Leg.vo 267/2000, secondo cui, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli enti locali possono stipulare tra di loro apposite convenzioni, nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i rapporti finanziari ed economici;
- Il Decreto Leg.vo n. 112 del 31/03/1998, recante disposizioni in materia di "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15/03/1997, n. 59", al Capo II del Titolo IV, che affida alla competenza dei comuni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- La Legge 328/2000, concernente "il sistema integrato di interventi e servizi sociali", che individua le funzioni amministrative di competenza comunale relative agli interventi sociali e prevede che le stesse siano esercitate a livello di Ambito Territoriale Sociale;
- L'articolo 15 della Legge n. 241/1990, secondo cui le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- La D.G.R. n. 1373 del 01/10/2012, con oggetto "Attuazione del Piano Sociale 2012-2014 – Criteri di riparto agli enti locali e agli ambiti Territoriali Sociali del Fondo Unico per le Politiche Sociali";
- La D.G.R. 1672 del 03/12/2012, con oggetto "Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale: Sistema regionale integrato dei Servizi Sociali e tutela della persona e della famiglia";
- La Legge Regionale 32/2014 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia";

CONSIDERATO:

- che dalla normativa nazionale e regionale vigente e, in particolare, dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D. Leg.vo n. 502/1992, dell'articolo 6 della L.R. n. 22/1994 e dell'articolo 8 della L. R. n. 26/1996, emerge la necessità di individuare, nell'organizzazione delle attività relative all'esercizio delle funzioni sociali, educative, socio-sanitarie e sanitarie, modalità di gestione, coordinamento e programmazione che perseguano il fine della corretta integrazione socio-sanitaria;
- che gli Ambiti Territoriali Sociali sono stati istituiti nella Regione Marche con D.G.R. n. 337 del 13/02/2001;
- che la Regione Marche, con deliberazione G.R. n. 551 del 15/05/2006, ha approvato le "Linee guida per la riorganizzazione degli Ambiti Territoriali Sociali";
- che la L. 7 agosto 2012, n. 135, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica", ha disposto per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti l'esercizio obbligatorio in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali dei comuni, tra cui progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

RICHIAMATA la Convenzione per la gestione associata delle funzioni dei servizi socio –assistenziali, ex art. 30 del D. leg.vo 18/08/2000 n. 267, sottoscritta da tutti i Sindaci dell'ATS XIX in data 08/01/2014, con durata di anni tre decorrenti dal giorno della sottoscrizione;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della L. R. 32/2014 che stabilisce:

- comma 2: che l'Ambito Sociale esercita funzioni di programmazione in materia di politiche sociali nelle modalità previste da questa legge e costituisce il luogo della gestione associata dei servizi sociali ai sensi dell'art.6, commi 3 e 4. in particolare l'ATS garantisce: a) la definizione degli obiettivi da perseguire per assicurare la gestione



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l'accesso delle prestazioni; b) l'unitarietà degli interventi sul proprio territorio, l'organizzazione della rete sociale e l'operatività del sistema degli uffici di promozione sociale;
- comma 3: per lo svolgimento delle funzioni indicate al comma 2, il Comitato dei Sindaci nomina il coordinatore dell'ATS secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta Regionale;
 - comma 4. il coordinatore dell'ATS si avvale di una struttura amministrativa la cui composizione e funzionamento vengono stabiliti dal Comitato dei Sindaci;

CONSIDERATO che il modello giuridico istituzionale individuato nella Convenzione, prevista dall'articolo 30 del D. Leg.vo n. 267/2000, risulta quello maggiormente idoneo per attuare il processo di gestione integrata delle funzioni e dei servizi sociali, e che, per il nostro territorio, nel rispetto di quanto sopra richiamato in merito alle disposizioni di cui alla L. 135/2012, ad una Convenzione generale dovranno seguire Convenzioni attuative, che siano più adeguate alle esigenze dei comuni, divisi nelle seguenti fasce:

- Comuni al di sotto della soglia dei 5.000 abitanti;
- Comuni al di sopra della soglia dei 5.000 abitanti;

DATO CHE il modello giuridico istituzionale individuato nella Convenzione, prevista dall'articolo 30 del D. Leg.vo n. 267/2000, politicamente presidiato dal Comitato dei Sindaci e, quindi, dagli stessi Amministratori dei comuni associati, consente alle Amministrazioni comunali, di conservare un ruolo forte e diretto nella programmazione e gestione dei servizi sociali;

RILEVATO che, alla luce di tale successiva normativa, appare opportuno procedere alla ridefinizione di una nuova Convenzione di Ambito Terr.le Sociale, che sostituisca la convenzione attualmente in vigore, per disciplinare lo svolgimento in modo coordinato delle funzioni e dei servizi sociali;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 52 del 28 dicembre 2016 con la quale il Comitato dei Sindaci dell'ATS XIX ha deliberato di costituire un tavolo tecnico-operativo composto dai referenti politici e amministrativi di n.2 Comuni sopra i 5.000 e n.3 Comuni sotto i 5.000 abitanti; il percorso avrà il compito di dare maggiore efficacia alla dimensione gestionale dell'attività d'Ambito e dovrà avere termine quanto prima.

PRESO ATTO che il Comitato dei Sindaci dell'ATS XIX ha provveduto ad approvare con Deliberazione n.26 del 25.08.2017 gli schemi di atto ex art. 30 D. Leg.vo n.267/2000 aggiornati, allegati e facenti parte integrante della citata deliberazione:

- "Convenzione Quadro per la Gestione Associata delle Funzioni e dei Servizi Socio-Assistenziali"
- "Convenzione Attuativa per Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"
- "Convenzione Attuativa per Comuni con + 5.000 abitanti"

recanti le modifiche proposte dal tavolo tecnico-operativo, convocato in esecuzione di quanto disposto con precedente deliberazione n.52/2016;

RITENUTA la necessità di procedere alla sottoscrizione della Convenzione Quadro per la Gestione Associata delle Funzioni e dei Servizi Socio-Assistenziali, come approvata e in accordo all'indirizzo espresso dal Comitato Sindaci con Deliberazione n.26 del 25 agosto 2017;

RICHIAMATA la Deliberazione **C.C. n. 35 del 08.11.2013**, con la quale il Consiglio Comunale di **Montegiorgio** in applicazione della succitata normativa e sulla base dell'indirizzo espresso dal Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale XIX, ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni dei servizi socio-assistenziali, ex art. 30 del D. leg.vo 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo schema di "Convenzione Quadro", allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;

PRESO ATTO che tale Convenzione ha validità triennale dal giorno della sottoscrizione;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

RILEVATO che la sottoscrizione della presente Convenzione non comporta per se stessa assunzione di impegni di spesa o diminuzioni di entrata, in quanto i servizi convenzionati alla data odierna già vengono gestiti in forma associata e per gli stessi, pertanto, con i rispettivi atti di approvazione, è già stata verificata la necessaria copertura finanziaria. Per quanto concerne la attivazione di nuovi servizi in forma associata, questi saranno attivati solo dopo la approvazione, con deliberazione G.C., di opportune Convenzioni attuative e previa verifica della disponibilità di bilancio;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;

PROPONE

- 1) Di approvare, sulla base di quanto disposto dal Comitato dei Sindaci dell'ATS XIX con atto n. 26/2017, lo schema di Convenzione Quadro per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali ex art. 30 D. Leg.vo n.267/2000, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa.
- 2) Di dare atto che tale Convenzione Quadro dovrà essere sottoscritta da tutti i Sindaci dei comuni compresi nell'Ambito Terr.le Sociale XIX; la validità della stessa è triennale e decorrerà dal giorno della sottoscrizione.
- 3) Di prendere atto che la Convenzione oggetto della presente deliberazione sostituirà la Convenzione per la gestione associata delle funzioni dei servizi socio –assistenziali, ex art. 30 del D. leg.vo 18/08/2000 n. 267, approvata dal Consiglio comunale **di Montegiorgio** con atto **n. 35 del 08.11.2013** e sottoscritta da tutti i Sindaci dell'ATS XIX in data 08/01/2014.
- 4) Di prendere atto che la sottoscrizione della presente Convenzione non comporta di per se stessa assunzione di impegni di spesa o diminuzioni di entrata, in quanto i servizi convenzionati alla data odierna già vengono gestiti in forma associata e per gli stessi, pertanto, con i rispettivi atti di approvazione, è già stata verificata la copertura finanziaria. Per quanto concerne la attivazione di nuovi servizi in forma associata, questi saranno attivati solo dopo la approvazione, con deliberazione G.C., di opportune Convenzioni attuative e previa verifica della disponibilità di bilancio.

Montegiorgio, li 16.02.2018

Il Responsabile Area Socio Assistenziale
A.S.S. Dina Felicioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Maria Giordana Bacalini e degli interventi succedutisi nell'ambito del dibattito consiliare, il tutto come meglio evidenziato nel documento allegato alla presente contenente la trascrizione di quanto registrato in corso di seduta a mezzo di apposita apparecchiatura;

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del Dirigente di competenza, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147/bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Dato atto che non necessita l'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, non comportando il presente provvedimento riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

Con votazione palese unanime resa per alzata di mano da parte dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di approvare, sulla base di quanto disposto dal Comitato dei Sindaci dell'ATS XIX con atto n. 26/2017, lo schema di Convenzione Quadro per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali ex art. 30 D. Leg.vo n.267/2000, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa.
- 2) Di dare atto che tale Convenzione Quadro dovrà essere sottoscritta da tutti i Sindaci dei comuni compresi nell'Ambito Terr.le Sociale XIX; la validità della stessa è triennale e decorrerà dal giorno della sottoscrizione.
- 3) Di prendere atto che la Convenzione oggetto della presente deliberazione sostituirà la Convenzione per la gestione associata delle funzioni dei servizi socio –assistenziali, ex art. 30 del D. leg.vo 18/08/2000 n. 267, approvata dal Consiglio comunale di **Montegiorgio** con atto **n. 35 del 08.11.2013** e sottoscritta da tutti i Sindaci dell'ATS XIX in data 08.01.2014.
- 4) Di prendere atto che la sottoscrizione della presente Convenzione non comporta di per se stessa assunzione di impegni di spesa o diminuzioni di entrata, in quanto i servizi convenzionati alla data odierna già vengono gestiti in forma associata e per gli stessi, pertanto, con i rispettivi atti di approvazione, è già stata verificata la copertura finanziaria. Per quanto concerne la attivazione di nuovi servizi in forma associata, questi saranno attivati solo dopo la approvazione, con deliberazione G.C., di opportune Convenzioni attuative e previa verifica della disponibilità di bilancio.

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste in considerazione della necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente,

Con votazione palese unanime resa per alzata di mano da parte dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

CONVENZIONE QUADRO
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
(ex art. 30 D. Lgs. n.267/2000)

L'anno 2017 (duemiladiciassette) addì _____ del mese di _____ alle ore _____, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze del Comune di _____ sono presenti:

- l'Amministrazione Comunale di _____, rappresentata da _____
 - l'Amministrazione Comunale di _____, rappresentata da _____
 - l'Amministrazione Comunale di _____, rappresentata da _____
- (segue)

RICHIAMATI

- L'art. 30 del Decreto Leg.vo 267/2000, secondo cui, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli enti locali possono stipulare tra di loro apposite convenzioni, nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i rapporti finanziari ed economici;
- Il Decreto Leg.vo n. 112 del 31/03/1998, recante disposizioni in materia di "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n. 59", al Capo II del Titolo IV, che affida alla competenza dei comuni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- La Legge 328/2000, concernente "il sistema integrato di interventi e servizi sociali", che individua le funzioni amministrative di competenza comunale relative agli interventi sociali e prevede che le stesse siano esercitate a livello di Ambito Territoriale Sociale;
- L'articolo 15 della Legge n. 241/1990, secondo cui le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- La D.G.R. n. 1373 del 01/10/2012, con oggetto "Attuazione del Piano Sociale 2012-2014 – Criteri di riparto agli enti locali e agli ambiti Territoriali sociali del Fondo Unico per le Politiche Sociali";
- La D.G.R. 1672 del 03/12/2012, con oggetto "Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale: Sistema regionale integrato dei Servizi Sociali e tutela della persona e della famiglia";
- La Legge Regionale n.32 del 01.12.2014 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia"

CONSIDERATO

- che dalla normativa nazionale e regionale vigente e, in particolare, dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D.Leg.vo n. 502/1992, dell'articolo 6 della L.R. n. 22/1994 e dell'articolo 8 della L.R. n. 26/1996, emerge la necessità di individuare, nell'organizzazione delle attività relative all'esercizio delle funzioni sociali, educative, socio-sanitarie e sanitarie, modalità di gestione, coordinamento e programmazione che perseguano il fine della corretta integrazione socio-sanitaria;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- che gli Ambiti Territoriali Sociali sono stati istituiti nella Regione Marche con D.G.R. n. 337 del 13/02/2001;
- che la Regione Marche, con deliberazione G.R. n. 551 del 15/05/2006, ha approvato le “Linee guida per la riorganizzazione degli Ambiti Territoriali Sociali”;
- che la L. 7 agosto 2012 , n. 135 , “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”, ha disposto per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti l’esercizio obbligatorio in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali dei comuni, tra cui progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- La legge regionale n.32/2014 all’art.7 stabilisce
comma 2: che l’Ambito Sociale esercita funzioni di programmazione in materia di politiche sociali nelle modalità previste da questa legge e costituisce il luogo della gestione associata dei servizi sociali ai sensi dell’art.6, commi 3 e 4. in particolare li’ATS garantisce: a) la definizione degli obiettivi da perseguire per assicurare la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l’accesso delle prestazioni; b) l’unitarietà degli interventi sul proprio territorio, l’organizzazione della rete sociale e l’operatività del sistema degli uffici di promozione sociale;
comma 3: per lo svolgimento delle funzioni indicate al comma 2, il Comitato dei Sindaci nomina il coordinatore dell’ATS secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta Regionale;
comma 4. il coordinatore dell’ATS si avvale di una struttura amministrativa la cui composizione e funzionamento vengono stabiliti dal Comitato dei Sindaci.

- che il modello giuridico istituzionale individuato nella Convenzione, prevista dall’articolo 30 del D. Leg.vo n. 267/2000, risulta quello maggiormente idoneo per attuare il processo di gestione integrata delle funzioni e dei servizi sociali, e che, per il nostro territorio, nel rispetto di quanto sopra richiamato in merito alle disposizioni di cui alla L. 135/2012, ad una Convenzione generale dovranno seguire Convenzioni attuative, che siano più adeguate alle esigenze dei comuni , divisi nelle seguenti fasce:
Comuni al di sotto della soglia dei 5.000 abitanti
Comuni al di sopra della soglia dei 5.000 abitanti
- che il modello giuridico istituzionale individuato nella Convenzione, prevista dall’articolo 30 del D. Leg.vo n. 267/2000, politicamente presidiato dal Comitato dei Sindaci e, quindi, dagli stessi Amministratori dei comuni associati, consente alle Amministrazioni comunali, di conservare un ruolo forte e diretto nella programmazione e gestione dei servizi sociali.

Tutto ciò premesso e in esecuzione delle seguenti deliberazioni consiliari, tutte esecutive ai sensi di legge,

Del. C.C. di Fermo n. _____

Del C.C. di Porto San Giorgio n. _____

Del C.C. di _____

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

ARTICOLO 1
PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

ARTICOLO 2
OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi, attività e funzioni sociali e socio assistenziali.

ARTICOLO 3
PRINCIPI

1. L'organizzazione in forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - b) puntuale rispetto dei termini del procedimento e delle carte dei servizi che verranno adottate;
 - c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - e) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
 - f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività di programmazione.

ARTICOLO 4
FINALITA'

1. La gestione associata dei servizi sociali integrati e l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti e individuati dal Piano Sociale d'Ambito, che costituisce lo strumento sinergico attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali integrati, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio.
2. L'organizzazione del servizio e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, uniformità, appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l'accesso delle prestazioni e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

ARTICOLO 5
UFFICIO COMUNE

1. Per le attività di cui all'articolo 2 viene costituito un Ufficio comune cui affidare l'esercizio delle funzioni sociali comunali in luogo degli enti partecipanti all'accordo.
2. Il comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XIX istituisce all'interno della propria organizzazione l'Ufficio comune cui è preposto un Coordinatore.
3. L'Ufficio comune, denominato Ambito Territoriale Sociale XIX, dotato di autonomia gestionale e diretto dal Coordinatore di Ambito, opera con personale degli enti partecipanti e/o con personale appositamente assunto.
4. Il comune di Fermo è individuato come ente capofila.
5. La sede dell'Ufficio comune è stabilita nei locali di proprietà del comune di Fermo situati nel Comune di Fermo, Piazzale Azzolino n. 18, piano secondo sottostrada.

ARTICOLO 6
CONVENZIONI ATTUATIVE

1. Alla presente Convenzione seguiranno apposite convenzioni attuative, che dovranno essere approvate da parte degli organi competenti dei singoli comuni coinvolti.
2. Con tali Convenzioni attuative i comuni:
 - a) definiscono i contenuti e le modalità di affidamento all'Ufficio Comune dell'esercizio di servizi e funzioni sociali, intendendo per tali quelli di cui agli articoli 128 e 131 del D. Leg.vo n. 112/98 ed all'articolo 1 della L. n. 328/2000;
 - b) individuano le modalità della gestione unitaria dei servizi e degli interventi, che costituiscono espressione delle funzioni attribuite;
 - c) individuano le sedi operative di svolgimento del servizio e la relativa articolazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici;
 - d) individuano le modalità di affidamento all'Ufficio comune dei poteri gestionali, originariamente riconosciuti dall'ordinamento privato e pubblico al singolo comune, ed i compiti istruttori relativi agli atti di programmazione e regolamentari;
 - e) individuano le risorse finanziarie da attribuire all' Ufficio comune;
 - g) individuano le modalità di conferimento al Comune capofila della gestione contabile delle risorse finanziarie;
 - h) armonizzano la propria struttura interna alle caratteristiche organizzative e funzionali dell'Ufficio comune.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

ARTICOLO 7
FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI
superiori ed inferiori ai 5.000 abitanti

1. In sede di Convenzione attuativa i comuni superiori ai 5.000 abitanti individuano le funzioni e i servizi da affidare all'Ufficio comune e quelli che invece restano in capo ai singoli comuni;
2. I comuni inferiori ai 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di affidamento di tutte le funzioni ed i servizi all'ufficio comune, con apposita convenzione attuativa definiscono le modalità del predetto affidamento.

ARTICOLO 8
FUNZIONI DEL COMUNE CAPOFILA

1. Per l'attuazione della presente Convenzione Quadro e per l'attuazione delle Convenzioni attuative di cui al precedente art. 6, il comune capofila:
 - a) istituisce l'Ufficio comune, cui è preposto un Coordinatore, all'interno del proprio organizzazione, per le finalità indicate nella convenzione, nel Piano Sociale di Ambito approvato dal Comitato dei Sindaci e con specifico vincolo di destinazione delle risorse ai servizi sociali integrati;
 - b) riceve da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione della presente Convenzione quadro e delle convenzioni attuative;
 - c) mette a disposizione idonei locali per la sede dell'Ufficio comune, nonché la strumentazione necessaria al suo funzionamento;
 - d) assicura i servizi generali (protocollo, servizio informatico, ecc.);
 - e) tiene conto delle caratteristiche organizzative e funzionali dell'Ufficio comune.
2. Il Sindaco del Comune capofila assicura le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona al Comitato dei Sindaci sull'andamento delle attività previste. Egli, quale Presidente del Comitato dei Sindaci, assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

ARTICOLO 9
IL COMITATO DEI SINDACI

1. Il Comitato dei Sindaci svolge funzioni di indirizzo programmatico, amministrativo, di attuazione e di controllo delle attività in tema sociale e socio-sanitario, relativamente all'esercizio delle quali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme legislative e regolamentari, regionali e locali, che già disciplinano il Comitato stesso e che potranno essere integrate con riferimento alle nuove funzioni.
2. Il Comitato dei Sindaci è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Ambito Territoriale Sociale XIX, ovvero da loro delegati.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

3. Il Comitato dei Sindaci in materia di programmazione, organizzazione, verifica e valutazione dei servizi e delle prestazioni può consultare esperti in materia nonché cittadini, associazioni di categoria e organizzazioni Sindacali e del Terzo settore.
4. Il funzionamento del Comitato dei Sindaci è disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 10
IL COORDINATORE DELL'AMBITO

1. Alla direzione dell'Ufficio comune è preposto il Coordinatore di Ambito. Questi è scelto tra le professionalità sociali inserite nell'apposito albo regionale e, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di una specifica struttura tecnica
2. Al Coordinatore competono la direzione dei servizi e funzioni dell'Ambito, compresa la responsabilità dei procedimenti e la proposta di adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti la gestione degli interventi e servizi sociali integrati di competenza dell'Ambito Territoriale, compresi tutti gli atti che impegnano le amministrazioni comunali dell'Ambito Territoriale Sociale verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, con annessa responsabilità in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati nell'ambito dei programmi definiti dal Comitato dei Sindaci.

ARTICOLO 11
RAPPORTI FINANZIARI

1. Ogni ente associato iscrive nel proprio bilancio le somme necessarie in relazione all'attività prevista dalla Convenzione attuativa, così come risultanti dal piano economico-finanziario di previsione, elaborato dal Comitato dei Sindaci.
2. Gli oneri economici derivanti dalle prestazioni tecniche, amministrative e contabili garantite dai comuni associati, nonché gli oneri relativi al Coordinatore d'Ambito, al personale appositamente assunto per l'Ufficio comune, agli Uffici di Promozione Sociale – UPS -, al netto della quota parte versata dalla Regione, sono suddivisi tra i Comuni d'Ambito secondo il criterio della popolazione residente in ciascun comune associato.

ARTICOLO 12
PREVISIONI CONTABILI E PROGRAMMATICHE

1. In corrispondenza con l'elaborazione dei Bilanci Preventivi dei comuni e comunque entro il mese di luglio di ogni anno, il Comitato dei Sindaci approva il piano economico-finanziario del servizio associato per l'esercizio successivo, predisposto dall'Ufficio comune, unitamente ad una relazione previsionale e programmatica, che definisca per il triennio i servizi e i progetti a gestione diretta d'Ambito, i servizi e gli interventi delegati, nonché le quote economiche da trasferire al Comune di Fermo capofila;
2. Il piano contiene una dettagliata relazione sugli interventi e sui servizi programmati, sulle modalità di realizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sui sistemi di affidamento dei servizi da esternalizzare, sui relativi costi e sulle risorse umane da utilizzare.
3. Il piano, una volta approvato, viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale.
4. L'Ufficio comune si impegna a verificare l'andamento dei costi e delle spese in corso di esercizio, sottoponendo eventuali varianti o assestamenti del piano all'approvazione del Comitato dei Sindaci.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

5. Il comune capofila, registra sugli appositi capitoli di bilancio le entrate e le spese di competenza dell'Ufficio comune sulla base di atti di accertamento e di impegno adottati dal Dirigente/Coordinatore di Ambito.

ARTICOLO 13
RENDICONTO DI GESTIONE

1. Il rendiconto annuale del servizio associato è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo, desunto dai risultati della gestione annuale.
2. Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione del Comitato dei Sindaci entro il mese di gennaio di ogni anno, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, e viene trasmesso agli enti aderenti per gli eventuali provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 14
GARANZIE

1. La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di compartecipazione di tutti gli enti associati, deve assicurare la medesima ed identica cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli enti partecipanti.
2. Ciascun comune ha diritto di sottoporre direttamente all'Ufficio comune proposte e problematiche attinenti l'attività convenuta.
3. La risposta o le decisioni conseguenti adottate dagli organi dell'Ambito devono pervenire all'ente richiedente entro il termine di giorni trenta (30 gg.) dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.
4. in caso di modifica della normativa vigente in tema di gestione associata delle funzioni degli enti locali, si procederà a revisione del testo della presente convenzione.

ARTICOLO 15
TRASFERIMENTI REGIONALI

1. La Regione Marche accredita presso il Comune capofila tutti i finanziamenti relativi alle funzioni e servizi integrati svolti in forma associata di cui alla presente convenzione.

ARTICOLO 16
INFORMAZIONI

1. Qualora un Amministratore Comunale le richieda, dovranno essere trasmesse agli enti convenzionati tutte le deliberazioni ed i provvedimenti di gestione adottati dall'Ufficio comune, in ordine alla attività amministrativa riguardante l'oggetto della convenzione.
2. Gli enti locali partecipanti sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Ufficio comune le deliberazioni e gli atti che, comunque, possono avere attinenza con le attività per le quali è stipulata la presente convenzione.

ARTICOLO 17
RECESSO

1. In caso di riordino della composizione degli Ambiti Territoriali Sociali da parte della Regione Marche, il recesso dei Comuni interessati è da considerarsi immediatamente esecutivo, a far data dalla individuazione della nuova articolazione territoriale.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

ARTICOLO 18
DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha validità dal giorno della sottoscrizione ed avrà durata triennale.

ARTICOLO 19
SCIoglimento DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa, da parte della metà più uno degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.
2. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo.

ARTICOLO 20
BOLLO

La presente scrittura gode dell'esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, art. 16 del testo integrato e modificato dall'art. 28 D.P.R. 30 Dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20 Agosto 1992.

ARTICOLO 21
REGISTRO

La presente scrittura non è soggetta a registrazione, ai sensi del comma 1) della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione", allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131, e viene annotata nel Registro delle scritture private tenuto dal Comune Capofila.

ARTICOLO 22
DISPOSIZIONI FINALI E CONTROVERSIE

1. Per quanto non disposto dalla presente Convenzione Quadro, si provvederà con:
 - a) Convenzioni attuative;
 - b) Regolamenti di organizzazione.
2. Per qualsiasi controversia, derivante dai rapporti regolati dal presente atto, non risolvibile bonariamente, il Foro competente è quello di Fermo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Seguono le firme dei Sindaci dei comuni coinvolti:



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

10. Ambito sociale XIX – Convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali (ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000)

ASS. BACALINI

Con la presente proposta si chiede al Consiglio Comunale di deliberare in merito alla approvazione della convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali con l'Ambito sociale XIX di Fermo. In merito ricordiamo la legge 328 del 2000 che individua le funzioni amministrative dei Comuni in materia di servizi sociali e la DGR della Regione Marche 337/2001 di istituzione degli ambiti territoriali sociali, nonché riprendiamo la precedente convenzione per la gestione associata delle funzioni sottoscritta da tutti i Sindaci dell'Ambito XIX in data 8.1.2014 e ad oggi scaduta perché aveva la validità di tre anni. Questa convenzione è obbligatoria, perché è ex articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, quindi deve essere approvata da tutti i Consigli Comunali dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale di competenza, in quanto tutte le linee guida del sociale vengono distribuite ed attribuite agli ambiti sociali direttamente dalla Regione Marche. Quindi la convenzione che si va ad approvare non toglie assolutamente potere politico alle Amministrazioni Comunali, anzi l'Ambito Sociale è politicamente presidiato proprio dal Comitato dei Sindaci, quindi dagli stessi amministratori dei Comuni associati. Questo consente alle Amministrazioni di conservare un ruolo forte e diretto nella programmazione e gestione dei servizi sociali, tant'è vero che la convenzione che andiamo adesso ad approvare è già passata in comitato dei sindaci nella seduta del mese di agosto 2017. Con la presente proposta chiediamo al Consiglio Comunale di approvare la convenzione per tre anni, di dare atto che tale convenzione dovrà essere sottoscritta ugualmente da tutti i Sindaci dell'ambito sociale XIX, che sostituirà la vecchia convenzione scaduta nell'anno 2017 e che la presente convenzione non comporta ulteriori impegni di spesa in quanto i servizi convenzionati alla data odierna già vengono gestiti in forma associata. Grazie.

SINDACO

È aperta la discussione.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:

CONTRARI:

ASTENUTI:



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

SINDACO

Per l'immediata esecutività, favorevoli? Perfetto.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI:

CONTRARI:

ASTENUTI:



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 16-02-2018

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to A.S.S. DINA FELICIONI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 16-02-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 16-02-2018

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to A.S.S. DINA FELICIONI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime parere **Favorevole** di regolarità contabile e si attesta la **copertura finanziaria** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 16-02-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ARMANDO BENEDETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tozzi Nando

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

In data 10-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tozzi Nando

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 21-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tozzi Nando

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal 10-04-2018 al 25-04-2018 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tozzi Nando

Il presente atto e' conforme all' originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Tozzi Nando